



COMUNE DI SANT' ANGELO DEI LOMBARDI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 32 Del 14-05-2026

Oggetto:	OGGETTO: DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 110 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199. APPROVAZIONE REGOLAMENTO.
-----------------	--

L'anno **duemilaventisei** il giorno **quattordici** del mese di **maggio** alle ore **18:38**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita il Consiglio Comunale, convocata nei modi di legge, in sessione **Ordinaria** in **Prima** convocazione in seduta **Pubblica**.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

REPOLE ROSA ANNA MARIA	Presente	DE NICOLA EUSTACHIO	Presente
Antoniello Gianluca Pasqualino	Presente	SENA ROSSANA	Assente
Amoroso De Respinis Marco	Presente	ROMANO GIOVANNI	Presente
GIUSTO IMMACOLATA	Presente	SANTORO GABRIELE	Presente
FISCHETTI ANTONIO	Presente	COLAGROSSI ALESSANDRO	Assente
IMBRIANO GIANVITO	Presente	BASSO ARCANGELO	Presente
DEL GOLETO MARIO	Presente		

ne risultano presenti n. **11** e assenti n. **2**.

Assume la presidenza il Signor **ROSA ANNA MARIA REPOLE** in qualità di **SINDACO** assistito dal **SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA VALENTINA MARINO**.

Il Presidente, accertato il numero legale dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il relatore;

PRESO ATTO della discussione apertasi sull'argomento iscritto all'ordine del giorno, i cui esiti sono trascritti e riportati nel verbale di seduta allegato agli atti del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

VISTA la proposta n. 33 del 29-04-2026 riportata in oggetto, allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTI i pareri resi sulla proposta oggetto di deliberazione ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

VISTA l'istruttoria;

VISTO quanto specificato nel preambolo;

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione del provvedimento in oggetto indicato;

RITENUTO, pertanto, far propria la motivazione della proposta di deliberazione agli atti;

RITENUTO infine detta proposta meritevole di approvazione;

Con votazione favorevole, espressa nelle forme di legge, i cui esiti sono trascritti e riportati nel verbale di seduta allegato agli atti del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

D E L I B E R A

- 1) di **APPROVARE** in ogni sua parte l'unita proposta di cui all'oggetto, che costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di **DEMANDARE** ai competenti Responsabili di Servizio, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, l'adozione dei conseguenti atti di attuazione e gestione amministrativo-contabile ai sensi degli artt. 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. i.

Successivamente, **IL CONSIGLIO COMUNALE**, nella composizione di cui sopra, su invito del Presidente, in relazione all'urgenza assoluta di attribuire esecuzione immediata al provvedimento al fine di provvedere all'esecuzione dei successivi adempimenti in tempi brevi, a seguito di separata votazione effettuata in forma legale, i cui esiti sono riportati nell'allegato verbale di seduta,

DELIBERA

Di dichiarare, ai sensi e per gli effetti del comma 4° art. 134 del T.U.EE..LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

IL SINDACO

Premesso che

- l'articolo 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 in osservanza ai principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, ha disposto la facoltà per le Regioni e per gli Enti locali di introdurre tipologie di definizione agevolata dei propri tributi e delle altre entrate patrimoniali, secondo le proprie esigenze amministrative e finanziarie e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità;
- l'articolo 1, comma 110, ha disposto l'abrogazione dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi;
- L'attribuzione della predetta facoltà conferisce all'Ente una maggiore libertà gestionale nelle attività di recupero delle proprie entrate, permettendo di agire sulla componente accessoria del credito (sanzioni e interessi) al fine di massimizzare il recupero della componente capitale;

Visti in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199:

- comma 102 che attribuisce alle Regioni e agli Enti locali la possibilità, ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, di introdurre autonomamente, con apposito regolamento, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti;
- comma 103 che consente di stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente;
- comma 104 che prevede la possibilità, nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, di introdurre, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario;
- comma 106 che impone di limitare la definizione agevolata a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni.
- comma 107 che stabilisce che le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono essere adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate;
- comma 109 che consente di adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.

Considerato che l'istituto della definizione agevolata previsto dalla predetta legge 30 dicembre 2025, n. 199 può rappresentare uno strumento utile per:

- recuperare, mediante versamento spontaneo dei contribuenti, i crediti per i quali sarebbe necessario attivare ulteriori procedure di riscossione con oneri aggiuntivi per lo stesso Ente sia in termini di esborso monetario sia in termini di personale impiegato in tale recupero;
- ridurre il contenzioso tributario pendente prevedendo la rinuncia al ricorso in caso di presentazione di istanza per la definizione agevolata, comportando, di conseguenza, un risparmio dei costi legati alla gestione del contenzioso (costo del personale, spese legali, spese di giudizio in caso di soccombenza, ecc.);
- favorire gli equilibri di bilancio attraverso l'abbattimento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e la riduzione della quota dei residui attivi; infatti, l'adozione della definizione agevolata consentirebbe la riscossione della quota capitale dei crediti di difficile esazione, permettendo lo svincolo delle corrispondenti quote del FCDE, generando, per l'effetto, una maggiore capacità di spesa o un miglioramento del risultato di amministrazione;
- rendere il bilancio più veritiero e trasparente in linea con i principi di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, eliminando i crediti vetusti e di difficile esazione;

Rilevata, dalle risultanze amministrative agli atti degli uffici coinvolti nella gestione delle entrate definibili, la presenza di carichi contenuti in ingiunzioni fiscali notificate dal Concessionario al 31/12/2024, e di accertamenti divenuti esecutivi al 31/12/2024, corrispondenti a crediti che, stante la loro vetustà, sono di difficile esazione;

Esaminata la relazione dalla quale emerge l'opportunità e la convenienza per l'Ente di adottare la definizione agevolata, tenuto conto del presumibile incremento della riscossione dei crediti e dell'impatto sugli equilibri del bilancio derivante dalla cancellazione dei residui corrispondenti ai crediti stralciati;

Esaminata la proposta di *“Regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie comunali, ai sensi dei commi da 102 a 110 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n.199”* che si compone di n. 3 parti;

Ritenuto di avvalersi dell'istituto della definizione agevolata previsto dall'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 e disciplinato dalla citata proposta regolamentare per i crediti contenuti in ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639 e in avvisi di accertamento di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n.160, e, di conseguenza di approvare il regolamento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visti

- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e l'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in tema di potestà regolamentare;
- l'articolo 119 della Costituzione, che garantisce l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni;
- il comma 108 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 il quale stabilisce che i regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

Acquisito il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di che trattasi;

Dato atto della necessità dell'acquisizione del parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Propone affinché il Consiglio Comunale DELIBERI

1. **Di dare atto che** le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **Di avvalersi** della facoltà prevista dall'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
3. **Di approvare** il “Regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie comunali” ai sensi dei commi da 102 a 110 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n.199 che si compone di n.3 parti, riportato in allegato alla presente delibera, per costituirne parte integrante;
4. **Di approvare** l'annessa modulistica relativa alla definizione agevolata che si compone dei Modelli I, II e III, allegati alla presente;
5. **Di disporre** che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Sant'Angelo dei Lombardi;
6. **Di trasmettere** il presente provvedimento alla Gamma Tributi s.r.l, società concessionaria per la riscossione delle entrate tributarie dell'Ente per i provvedimenti di competenza;
7. **Di demandare** al competente Responsabile del servizio l'adozione di tutti gli atti gestionali necessari, inclusa la eventuale altra modulistica e la massima diffusione dell'iniziativa presso la cittadinanza;
8. **Di dare atto che** il provvedimento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore ed è trasmesso, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
9. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto delle scadenze previste dalla legge e dal regolamento.

IL SINDACO

ROSA ANNA MARIA REPOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA VALENTINA MARINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa